

MEMORANDUM D'INTESA

TRA

IL MINISTERO DELLA DIFESA

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ED IL

DIPARTIMENTO DELLA DIFESA

DEGLI

STATI UNITI D'AMERICA

RELATIVO ALLE INSTALLAZIONI/INFRASTRUTTURE

CONCESSE IN USO ALLE FORZE

STATUNITENSI IN ITALIA

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (d'ora in avanti denominati "Le Parti"):

riaffermando il rispetto per le leggi internazionali e la volontà di agire in accordo con i trattati e le intese bilaterali e multilaterali sottoscritti dai rispettivi Paesi, ivi inclusi il Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949, la Convenzione fra gli Stati Partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sullo Status delle Loro Forze, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e l'Accordo Bilaterale italo-statunitense sulle Infrastrutture (BIA) in attuazione del Trattato del Nord Atlantico, stipulato in data 20 ottobre 1954;

riconoscendo che per oltre quarant'anni gli accordi vigenti tra le Parti in materia di difesa hanno favorito gli interessi di sicurezza comuni ai rispettivi Paesi;

considerando, in particolare, il notevole contributo fornito dall'Italia, in termini di strutture militari sul territorio nazionale, alla promozione della pace e della stabilità internazionale;

riconoscendo l'opportunità di uniformare la stesura degli Accordi Tecnici che stabiliscono le procedure di applicazione del BIA per ogni installazione e/o infrastruttura e la necessità di definire le modalità per la restituzione delle infrastrutture e per la determinazione del "valore residuo";

hanno raggiunto l'intesa di aggiornare i loro rapporti in materia di difesa e di attuare l'Accordo Bilaterale sulle Infrastrutture ed ogni altro pertinente accordo multilaterale e bilaterale tra le Parti.

ARTICOLO I

1. Le Parti manterranno e rafforzeranno i rapporti di cooperazione per la difesa comune, la pace e la sicurezza, in ottemperanza ai principii di reciproco interesse e del rispetto della sovranità nazionale di entrambi i Paesi.
2. La collaborazione per la difesa comune si svolgerà a livello bilaterale e nei limiti del Trattato Nord Atlantico.
3. Le Parti concordano di stabilire, a seconda delle esigenze, vari programmi e procedure per migliorare le comunicazioni e la collaborazione tra i comandanti militari delle rispettive forze lungo tutta la catena gerarchica dei rispettivi Ministeri della Difesa.
4. Le Parti si terranno in stretto contatto allo scopo di ottenere il massimo beneficio dai programmi di collaborazione nei termini degli accordi bilaterali in essere.
5. Nell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente Memorandum, il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana verrà rappresentato dallo Stato Maggiore della Difesa, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti verrà rappresentato dal Comando in Capo delle Forze Armate degli Stati Uniti d'America in Europa (U.S. European Command).
6. Il presente Memorandum d'Intesa ed i derivanti Accordi Tecnici che saranno negoziati per ciascuna installazione e/o infrastruttura, non sostituiranno, né modificheranno le disposizioni degli accordi elencati nel Preambolo del presente Memorandum o di ogni altro accordo multilaterale o bilaterale tra le Parti che non si riferisca in modo specifico ad una particolare Installazione e/o infrastruttura.

ARTICOLO II

Allo scopo di trattare e risolvere questioni o divergenze che dovessero sorgere sull'interpretazione e applicazione del presente Memorandum d'Intesa e dei pertinenti Accordi Tecnici bilaterali, sarà istituita una Commissione Militare Congiunta permanente. Le proposte di modifica al presente MoU e agli Annessi "A" e "B" che ne costituiscono parte integrante, potranno essere discusse dalla Commissione Militare Congiunta e la assegnazione dei compiti saranno successivamente concordati dalle Parti.

ARTICOLO III

1. Il modello di Accordo Tecnico che costituisce l'Annesso "A" al presente Memorandum d'Intesa verrà utilizzato per la stesura di tutti gli Accordi Tecnici relativi ad ogni installazione concessa in uso alle FF.AA. statunitensi in Italia. Tali Accordi Tecnici stabiliranno le procedure di applicazione del BIA e di altri pertinenti accordi multilaterali e bilaterali tra i due governi relativamente a ciascuna installazione e/o infrastruttura concessa in uso alle Forze Armate Statunitensi. Gli Accordi Tecnici indicheranno le procedure operative di ciascuna installazione. Le varianti ai singoli Accordi Tecnici saranno approvate dalle Autorità Militari di entrambe le Parti e potranno essere discusse dalla Commissione Militare Congiunta.

2. In materia di procedure operative, ciascun Accordo Tecnico relativo ad una installazione costituirà direttiva per le forze militari che stazionano in quella installazione.

3. Il Modello di Accordo Tecnico contenuto nell'Annesso "A" costituisce la struttura di base per la stesura dei vari Accordi Tecnici relativi ad ogni installazione e/o infrastruttura concessa in uso alle FF.AA. statunitensi in Italia. Pertanto, per ogni installazione e /o infrastruttura concessa in uso, dovrà essere redatto un Accordo Tecnico che dovrà ricalcare fedelmente la struttura dell'Annesso "A".

4. Gli Annessi Tecnici sono documenti integrativi agli Accordi Tecnici per definire con maggior chiarezza aspetti di dettaglio e dovranno rimanere nei limiti imposti dall'Accordo Tecnico stesso.

5. La firma degli Accordi Tecnici relativi a ciascuna installazione e/o infrastruttura sarà apposta, da parte italiana, da un rappresentante designato dal Capo di S.M. della F.A. interessata e, per gli Stati Uniti, dall'autorità militare di grado funzionalmente equivalente.

ARTICOLO IV

Nel caso gli Stati Uniti decidessero di restituire una infrastruttura al Governo Italiano, le procedure concordate in ottemperanza all'Art. 25 del BIA, relative al rilascio dell'infrastruttura ed alla determinazione del "valore residuo", saranno quelle riportate nell'Annesso "B" al presente Memorandum.

ARTICOLO V

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data della firma dei rappresentanti delle Parti e resterà valido finché non sarà rescisso, con preavviso scritto di almeno un anno di una delle Parti e per reciproco consenso scritto. Il presente Memorandum, compresi gli Annessi "A" e "B", potranno essere emendati con il reciproco consenso delle Parti.

IN FEDE, i sottoscritti debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

STIPULATO a Roma il giorno 2 del mese di febbraio 1995 in lingua italiana ed in lingua inglese, entrambi i testi hanno ugualmente fede.

**PER IL MINISTERO DELLA
DIFESA DELLA REPUBBLICA
ITALIANA**

**PER IL DIPARTIMENTO DELLA
DIFESA DEGLI STATI UNITI
D'AMERICA**

Gen. C.A. Francesco CERVONI
SOTTOCAPO DI STATO
MAGGIORE DELLA DIFESA

Gen. Charles G. BOYD
VICE COMANDANTE DELLE
FORZE ARMATE STATUNITENSI
IN EUROPA

ANNESSO “A”

MODELLO DI ACCORDO TECNICO SULLE PROCEDURE DI APPLICAZIONE TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO ED IL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA DEGLI STATI UNITI D’AMERICA RELATIVO ALL’USO DI INSTALLAZIONI E/O INFRASTRUTTURE

INDICE

<u>Sezione:</u>	<u>Oggetto:</u>	<u>Pagina:</u>
I	Scopo.....	pag. A-2
II	Riferimenti.....	pag. A-2
III	Applicabilità ed estensione.....	pag. A-2
IV	Definizioni ed abbreviazioni.....	pag. A-2
V	Uso e funzionamento.....	pag. A-4
VI	Comando.....	pag. A-5
VII	Bandiere.....	pag. A-6
VIII	Personale.....	pag. A-7
IX	Infrastrutture.....	pag. A-7
X	Servizi funzionali.....	pag. A-8
XI	Fornitura di beni e servizi.....	pag. A-9
XII	Aspetti finanziari.....	pag. A-10
XIII	Aspetti doganali e fiscali.....	pag. A-11
XIV	Servizi sociali ed amministrativi.....	pag. A-12
XV	Sicurezza e poteri di polizia.....	pag. A-12
XVI	Trasporti aerei e di superficie ed attività connesse.....	pag. A-13
XVII	Attività addestrative/operative.....	pag. A-14
XVIII	Beni mobili ed immobili e valore residuo.....	pag. A-15
XIX	Commissioni locali.....	pag. A-15
XX	Direttive per mutua collaborazione.....	pag. A-15
XXI	Annessi.....	pag. A-15

I. Scopo

Definire attribuzioni, compiti, responsabilità di Comando e le procedure per l'applicazione di Accordi Internazionali tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America riguardanti l'uso di installazioni militari sul territorio italiano.

II. Riferimenti

1. Trattato del Nord Atlantico, firmato a WASHINGTON il 4 aprile 1949, ed in particolare quanto previsto dall'Art. 3.
2. Convenzione tra gli Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico sullo Status delle loro Forze, firmato a LONDRA il 19 giugno 1951 (NATO SOFA).
3. Accordo Bilaterale sulle Infrastrutture (BIA), stipulato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in data 20 ottobre 1954.

III. Applicabilità ed estensione

Il presente Accordo Tecnico si applica alle forze militari del ..., ai membri delle forze, all'elemento civile ed ai familiari a loro carico, assegnati a, od operanti presso ... in Italia.

IV. Definizioni ed Abbreviazioni

● COSTRUZIONE

Con il termine "costruzione" si intendono i lavori necessari per erigere, installare o assicurare un nuovo impianto o per far aggiungere, modificare, espandere, convertire, demolire o sostituire un impianto esistente.

● ELEMENTO CIVILE

Con il termine "elemento civile" si intende tutto il personale civile che abbia rapporto di impiego con le Forze degli Stati Uniti d'America, così come stabilito nell'Art. 1 (l.b.) della Convenzione di Londra del 1951 (NATO SOFA). (Nella versione inglese del presente documento il termine "civilian component" è usato con lo stesso significato).

● FORZA

Con il termine "forza", si intende il personale appartenente alle forze armate come dall'Art. 1 (l.a.) della Convenzione di LONDRA del 1951 (NATO SOFA).

● INFRASTRUTTURE

Con il termine "infrastrutture" si intende il complesso delle strutture fisse o permanenti, orizzontali e verticali, e degli impianti compresi nell'area della installazione ed ivi collocati per l'espletamento delle attività principali e di supporto delle forze.

- **INSTALLAZIONE**

Con il termine “installazione” si intende il complesso dell’area e delle strutture immobili su di esse insistenti e contenute entro limiti definiti e chiaramente individuabili.

- **MANUTENZIONE**

Con il termine “manutenzione” si intendono i lavori ricorrenti, quotidiani, periodici o programmati necessari per la conservazione della proprietà.

- **PERSONALE CIVILE**

Il “Personale Civile” è quel personale di cui all’Art. 6 dell’Accordo sulle Infrastrutture Bilaterali che comprende, oltre all’ ”elemento civile” di una Forza, le persone elencate di seguito che sono in stretto rapporto con le Forze Armate statunitensi e soggette ai loro regolamenti ma non impiegate direttamente da esse, a condizione che la presenza di tali persone in Italia sia riconosciuta necessaria da entrambi i governi ai fini del funzionamento delle installazioni:

- impiegati di altri Ministeri USA;
- personale indispensabile dell’USO, Scuole, Post Exchanges, Spacci, Banche di Credito e Croce Rossa;
- rappresentanti tecnici di ditte che hanno rapporti speciali con le Forze Armate USA qualora non si tratti di visite di breve durata.

- **PERSONALE CIVILE LOCALE**

Con il termine “personale civile locale” si intende tutto il personale, non appartenente all’ “elemento civile”, assunto dalle forze USA a contratto.

- **RIPARAZIONE**

Con il termine “riparazione” si intendono i lavori programmati necessari a garantire il ripristino dell’efficienza dell’installazione.

- **USO CONGIUNTO**

Con il termine “uso congiunto” si intende l’utilizzazione comune della installazione da parte delle forze italiane e USA assegnate all’installazione, per lo svolgimento di attività correlate alle missioni e/o dei compiti NATO, assegnati a dette forze dai rispettivi Governi.

- USO ESCLUSIVO

Con il termine “uso esclusivo” si intende l’utilizzazione da parte di una forza appartenente ad una singola Nazione di installazioni e/o infrastrutture, definite e comprese nel perimetro dell’installazione, per lo svolgimento di attività correlate alla missione e/o dei compiti assegnati a detta forza dal Governo dello Stato di origine. L’attribuzione di “uso esclusivo” ad installazioni e/o infrastrutture utilizzate dalle forze USA non limita in alcun modo l’esercizio della sovranità dello Stato italiano, secondo quanto stabilito dall’Art. VII del NATO/SOFA.

- ABBREVIAZIONI

- DOD USA Indica il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America;
- MOD IT Indica il Ministero della Difesa italiano;
- SMA Indica lo Stato Maggiore dell’Aeronautica;
- SMD Indica lo Stato Maggiore della Difesa italiano;
- SME Indica lo Stato Maggiore dell’Esercito;
- SMM Indica lo Stato Maggiore della Marina;
- USAFE Indica le Forze Aeree USA in Europa;
- USAREUR Indica le Forze Terrestri USA in Europa;
- USEUCOM Indica il Comando delle Forze degli Stati Uniti in Europa;
- USNAVEUR Indica le Forze Navali USA in Europa.

V. Uso e Funzionamento

1. L’installazione di ... è una delle installazioni militari del tempo di pace, concordata in base all’Accordo Bilaterale sulle Infrastrutture. L’installazione è stata concessa in uso agli Stati Uniti perché la utilizzino secondo quanto previsto dall’Art. 2 del suddetto Accordo. In particolari circostanze, e previo accordo tra le autorità dei due Paesi, le installazioni concesse in uso agli Stati Uniti possono essere utilizzate per scopi civili dalla Nazione ospitante. Tali attività, riportate in Annesso ..., non devono gravare finanziariamente sugli USA. Qualsiasi assistenza prestata dagli USA a tali attività civili, sarà effettuata su base rimborsabile.

2. L'installazione è ubicata in provincia di ..., nel Comune di ..., ha un'estensione di ... ed è compresa in un perimetro di ... Km. Il sedime di localizzazione è riportato nella carta in allegato fornita dalle Autorità italiane e comprende: un'area operativa (Comando, Comunicazioni, ecc), una area logistica e di supporto, ed un'area abitativa. Il Comandante italiano, con l'assistenza del Comandante USA, tiene aggiornata una planimetria dell'installazione che riporti dettagliatamente l'ubicazione delle varie strutture della stessa.
3. L'uso principale dell'installazione è riferito a:
 - unità operative permanentemente assegnate;
 - unità e relativi impianti di supporto alle predette unità operative, per lo svolgimento delle normali attività previste in tempo di pace;
 - personale associato (numero approssimativo massimo).

L'esatta consistenza numerica del personale deve essere fornita semestralmente al Comandante italiano o ogni qualvolta ne sia fatta richiesta, come indicato nell'Annesso.

4. Si intendono inoltre assoggettate al presente Accordo Tecnico le installazioni riportate negli Annessi ... nei quali sono altresì definiti uso, ubicazione, personale ed infrastrutture.

VI. Comando

1. L'installazione è posta sotto Comando Italiano. Le funzioni di tale Comando, che sono esercitate da un Ufficiale italiano, variano a seconda che l'installazione sia utilizzata congiuntamente o esclusivamente dalle Forze Armate degli USA. Il Comandante italiano ha piena giurisdizione sul sedime, sulle infrastrutture su di esso esistenti, su tutto il personale italiano militare e civile –assegnato a qualsiasi titolo all'installazione- e sull'equipaggiamento ed i materiali nazionali.
2. Il grado dell'Ufficiale italiano è definito dalle competenti Autorità italiane in funzione delle sue responsabilità e dei suoi compiti indipendentemente dal rango dell'Ufficiale statunitense più elevato in grado in servizio presso la installazione.
3. Il Comandante USA esercita il comando pieno sul personale, l'equipaggiamento e le operazioni statunitensi. Egli deve preventivamente informare il Comandante italiano in merito a tutte le attività USA di rilievo, con particolare riferimento all'attività operativa e addestrativa, ai movimenti di materiali, armamenti, personale militare e civile, nonché agli avvenimenti o inconvenienti che dovessero verificarsi. Analogamente il Comandante italiano tiene informato il Comandante USA su tutte le attività nazionali di rilievo

Nel caso ritenga che le attività USA non rispettino le leggi italiane vigenti, il Comandante italiano informerà il Comandante USA e si rivolgerà immediatamente alle autorità italiane superiori per un parere. Le divergenze tra i Comandanti, in merito all'opportunità di intraprendere una particolare operazione, che non possono essere risolte localmente, saranno prontamente sottoposte alle rispettive Superiori Autorità. L'avvio delle attività contestate è subordinato alla risoluzione della controversia.

4. Gli aumenti permanenti della componente operativa e del relativo supporto, dovranno essere autorizzati dalle Autorità Nazionali italiane. Gli aumenti temporanei di personale militare e civile (per addestramento, esercitazioni, attività logistiche, transito, etc.), sono approvati dal Comandante italiano. Gli aumenti temporanei di personale collegato alle operazioni approvate dal Governo italiano, saranno concordati con il Comandante italiano.
5. Il Comandante italiano, al fine di assolvere i suoi compiti, ha libero accesso senza alcuna restrizione, salvo quanto disposto alla successiva Sezione XV, a tutte le aree dell'installazione. Il Comandante italiano interverrà affinché il Comandante USA interrompa con effetto immediato le attività statunitensi che manifestamente costituiscono un pericolo per la vita o la salute pubblica. Informato del rischio eventuale, il Comandante USA disporrà prontamente gli opportuni accertamenti e si consulterà con il Comandante italiano in merito alla situazione. In caso di controversia, l'uno o l'altro comandante possono sottoporre la questione, se non risolvibile a livello locale, alle Autorità superiori per la sua risoluzione.
6. Il Comandante italiano è il rappresentante ufficiale dell'installazione ed assolve tutte le funzioni di collegamento con le autorità e gli Enti militari e civili esterni locali. Al Comandante USA non è impedito di contattare le autorità locali in merito a questioni che siano di esclusivo interesse degli Stati Uniti. Il Comandante italiano coordina, previo accordi, tutte le questioni di interesse comune e, a tale scopo, è tenuto costantemente informato in merito a tutte le attività ed iniziative USA come disposto al precedente par. 3. I Comandanti italiano e statunitense, nelle funzioni di rappresentanza, esercitano la loro attività con pari ruolo e dignità.

VII. Bandiere

La Bandiera NATO, insieme alle Bandiere italiana e statunitense, è issata sul complesso infrastrutturale. La rispettiva Bandiera nazionale può essere issata sui fabbricati adibiti ad uso esclusivo italiano o statunitense.

VIII. Personale

1. Il NATO SOFA e gli accordi di attuazione, elencati nei riferimenti, disciplinano lo status delle forze USA in Italia così come quello del personale militare di dette forze, dei componenti l'elemento civile e dei loro familiari il cui soggiorno in Italia sia in funzione della realizzazione degli obiettivi del presente Accordo Tecnico e degli Accordi elencati nei riferimenti.
2. Ai sensi dell'Art. IX, comma 4, del NATO SOFA, le condizioni di impiego e lavoro del personale civile locale, ed in particolare le retribuzioni e gli emolumenti integrativi, nonché le condizioni per la tutela dei lavoratori assunti in Italia, devono essere conformi alla legislazione in vigore nello Stato italiano.
3. In conformità al NATO SOFA e ad altri accordi bilaterali, il Comando USA provvede alla trattenuta ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali del personale civile locale ai competenti istituti previdenziali, provvedendo altresì alla trattenuta ed al versamento allo Stato italiano dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai salari corrisposti, nel rispetto della normativa italiana vigente.

IX. Infrastrutture

1. L'installazione comprende (elencare quelle esistenti);
 - infrastrutture a finanziamento congiunto;
 - infrastrutture a finanziamento NATO;
 - infrastrutture a finanziamento USA;
 - infrastrutture a finanziamento italiano.

I fabbricati e le infrastrutture sono classificate in:

- NATO o Nazionale, di uso congiunto;
- NATO di uso esclusivo, italiano o USA;
- Nazionali di uso esclusivo italiano o USA.

Nella planimetria allegata, evidenziate con colori diversi come da legenda, sono indicate nel dettaglio tutte le aree e le infrastrutture che ivi insistono. In Annesso ... è riportata l'elencazione dei fabbricati e delle infrastrutture, la loro utilizzazione (italiana, statunitense o congiunta) e la loro destinazione. La suddetta documentazione, (planimetria ed elenco) deve essere mantenuta aggiornata dal Comandante italiano con l'assistenza del Comandante USA.

2. Le spese di esercizio e di mantenimento delle strutture che fanno parte dell'installazione sono a carico degli USA o delle Forze Armate italiane (SME – SMM – SMA) in ragione della rispettiva appartenenza e loro utilizzazione. In caso di “uso congiunto”, anche parziale, gli oneri sono ripartiti proporzionalmente all'uso effettivo.
3. Le Forze Armate italiane sono responsabili della riparazione e manutenzione dei fabbricati e delle infrastrutture di “uso congiunto”. Il Comandante italiano, sentito il Comandante americano, pianifica la manutenzione di tutti i fabbricati ed infrastrutture di uso congiunto. Ciascuna Nazione utente è responsabile della riparazione e della manutenzione dei fabbricati e delle infrastrutture goduti in “uso esclusivo”; per quelle NATO vale la vigente normativa NATO.
4. Tutte le opere di potenziamento, comprese le infrastrutture di nuova costruzione e le migliorie apportate a quelle già esistenti che costituiscono opere di costruzione secondo la definizione contenuta nella Sezione IV, sono soggette a preventiva autorizzazione da parte dello SMD. Tutti i cambi di destinazione d'uso dei fabbricati e delle infrastrutture dovranno essere ugualmente autorizzati da SMD. Conformemente all'Accordo sulle Infrastrutture del 1954 e alle successive procedure concordate, le costruzioni da compiersi esclusivamente con i fondi del Governo USA saranno eseguite a cura della Commissione Mista Costruzioni italo-americana.
5. Il Comandante italiano, tenuto conto del Piano Regolatore ed ottenuti i dati necessari forniti dal comandante USA, metterà a punto un Piano pluriennale di potenziamento della installazione che dovrà essere approvato dalle Autorità nazionali. Le varianti ritenute necessarie possono essere periodicamente sottoposte all'approvazione delle Autorità nazionali. Al comandante USA verranno fornite copie dei piani pluriennali proposti ed approvati.

X. Servizi Funzionali

1. Alle Forze Armate degli Stati Uniti saranno forniti i seguenti servizi atti a soddisfare le esigenze operative, logistiche di supporto ed abitative:
 - una quantità globale di ... metri cubi di acqua potabile al giorno, definita ai sensi della vigente normativa italiana e proporzionale all'entità massima di personale assegnato previsto per la installazione e di ... metri cubi di acqua per servizi, qualora disponibile. In relazione ad eventuali mutamenti, anche contingenti, delle disponibilità o delle esigenze, verrà concordata la fornitura di un diverso quantitativo di acqua. In caso di carenza di disponibilità verrà data precedenza al soddisfacimento delle esigenze operative e di supporto logistico;

- elettricità (linea a ... KV) per un impiego massimo di potenza di ... KW, resa disponibile a ... KV alla cabina di trasformazione principale della installazione;
 - le spese per i servizi saranno calcolate in base all'uso effettivo. Nel caso in cui le Forze Armate degli USA usufruiscano dei servizi esterni (energia elettrica, gas, acqua, telecomunicazioni, fognature), il Governo italiano, nei limiti delle sue competenze ed ai sensi dell'Art. 12 dell'Accordo Bilaterale sulle Infrastrutture, assicurerà l'accesso a tali servizi a condizioni non meno favorevoli di quelle riservate alle Forze Armate Italiane.
2. Il Ministero della Difesa provvederà allo smaltimento dei residui provenienti dall'impianto di trattamento delle acque nere al di fuori del perimetro della installazione. Il Comandante USA ha la responsabilità di assicurare che il trattamento di competenza USA sia esercitato in base alla normativa italiana sullo smaltimento dei rifiuti.
 3. Il Comando USA provvederà allo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi, generati dalle forze USA, nel rispetto della normativa italiana vigente e degli accordi internazionali in vigore.
 4. Ai sensi di quanto previsto dalla Sezione VI para 5, il Comandante italiano si riserva la facoltà di segnalare al Comandante USA eventuali violazioni alla normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti, di cui si sia accorto. A seguito di tale notifica, il Comandante USA svolgerà subito delle indagini ed informerà il Comandante italiano delle misure adottate per ovviare alla situazione o dell'idoneità della metodologia seguita. Entrambi i Comandanti possono sottoporre un'eventuale controversia all'Autorità superiore per la sua risoluzione.

XI. Fornitura di Beni e Servizi

1. L'acquisto da parte delle Forze USA di beni e servizi sarà regolato dall'Art. 31 dell'Accordo Bilaterale sulle Infrastrutture e dall'Accordo NATO sullo Status delle Forze. I Comandanti, italiano ed USA, collaboreranno al fine di evitare che la fornitura di beni e servizi crei turbative al mercato locale, esaminando la possibilità che, nel caso di acquisti effettuati dagli USA per contratto diretto, siano adottate procedure simili a quelle adottate dalle Forze Armate Italiane, comprese quelle previste dalla normativa anti mafia.
2. L'acquisizione da parte USA e italiana di rifornimenti, supporto e servizi, secondo le modalità previste da questa Sezione e dalle Sezioni IX e X, deve avvenire secondo le procedure contrattuali autorizzate a livello nazionale o un eventuale accordo attuativo nell'ambito del Documento NATO di Supporto Reciproco (NATO Mutual Support Act).

XII. Aspetti Finanziari

1. Gli obblighi finanziari delle Parti, ai sensi del presente Accordo Tecnico saranno soggetti all'autorizzazione ed allo stanziamento di fondi in conformità alle rispettive legislazioni nazionali.
2. Le spese di funzionamento dell'installazione sono le seguenti:
 - a. comuni, per quanto riferito all'uso comune da parte delle due Nazioni;
 - b. esclusive, per quanto riferito all'uso esclusivo di ciascuna Nazione;
3. Le spese comuni sono suddivise in:
 - spese per il personale;
 - spese di esercizio e manutenzione;
 - spese di investimento.
4. Ciascuna nazione sosterrà direttamente le proprie spese esclusive. Le spese comuni sono ripartite in rapporto all'effettivo utilizzo degli utenti. Qualora ciò non fosse possibile, si procederà ad un'equa ripartizione in ragione della forza assegnata o ad altri criteri concordati. Ciascuna parte sosterrà le spese relative al proprio personale secondo i principi comunemente riconosciuti.
5. La definizione delle spese comuni, le modalità e le procedure per la resa della contabilità, i rimborsi e la programmazione dell'esercizio finanziario per le spese comuni saranno specificate ed incluse nell'Annesso ... in conformità ai seguenti principi generali:
 - il Comandante italiano preparerà le previsioni di spesa ed i consuntivi delle spese;
 - i rappresentanti USA prenderanno parte alla stesura delle previsioni di spesa per includere le percentuali di utilizzazione e la ripartizione delle spese;
 - il Comandante italiano, con il consenso del Comandante USA, provvederà a preparare con congruo anticipo, al più tardi entro il mese di agosto – in italiano ed inglese – le previsioni di spesa per l'anno fiscale successivo. Le previsioni di spesa saranno esaminate ed approvate da entrambe le Parti in conformità alle disposizioni del presente accordo tecnico;

- le previsioni di spesa approvate, saranno utilizzate dalle parti per pianificare le attività finanziarie/amministrative. Qualora le spese varino in modo significativo rispetto alle previsioni originarie, nuove previsioni di spesa potranno essere sottoposte ad approvazione;
- la corresponsione dei fondi da parte USA avverrà in valuta italiana in rate trimestrali ed in anticipo rispetto al trimestre in riferimento, a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno;
- le spese comuni saranno gestite dal Comandante italiano, in conformità alla legislazione ed alle normative vigenti in Italia;
- un consuntivo trimestrale delle spese comuni sarà fornito dal Comandante italiano entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun trimestre in conformità alle disposizioni in Annesso ..., tale consuntivo trimestrale costituirà la base di future corresponsioni, da parte USA, e/o conguagli di pagamenti già effettuati, in coordinamento con il Comandante italiano:
- le Parti concorderanno il formato delle previsioni di spesa e dei consuntivi di spesa;
- a richiesta, i contratti stipulati per i servizi comuni, saranno sottoposti in visione al Comandante statunitense, unitamente alle specifiche tecniche e/o documenti tecnici, ad esclusione di informazioni coperte da brevetto. Per le opere di ammodernamento/potenziamento, saranno applicate le attuali procedure NATO o bilaterali, a seconda dell'eleggibilità del progetto a fondi NATO o USA. In quest'ultimo caso, gli USA daranno esecuzione al progetto, previa autorizzazione da parte italiana. Le spese esclusive saranno direttamente gestite da ciascun Comando.

XIII. Aspetti Doganali e Fiscali

1. L'esenzione da tasse e dazi doganali per gli Stati Uniti è disciplinata dal NATO SOFA e dall'Accordo Bilaterale sulle Infrastrutture, per quanto applicabile, e da altri accordi intergovernativi relativi alle esenzioni fiscali.
2. Qualora l'installazione rappresenti il punto di ingresso nel territorio nazionale, il personale militare/civile in transito o residente, non identificabile secondo il NATO SOFA come "personale al seguito della Forza", è assoggettato alla normativa doganale comune italiana in vigore per gli stranieri. Se l'installazione di transito/arrivo costituisce il primo scalo sul territorio nazionale, il Comandante USA fornirà l'elenco di detto personale all'Autorità doganale locale, se presente, o al Comandante italiano, secondo le procedure specificate in Annesso ...

XIV. Services Sociali e Amministrativi

1. Per il soddisfacimento delle normali esigenze di vita, le Forze USA (in conformità al NATO SOFA e previa notifica, come stabilito dall' Art. 13 dell'Accordo Bilaterale sulle Infrastrutture), possono istituire, usare e mantenere all'interno dell'installazione le strutture necessarie al supporto della Forza dell'elemento civile e delle persone a carico. In tali strutture sono collocati i servizi necessari allo scopo, tra i quali:
 - uffici postali, servizi finanziari militari, servizi bancari, foresteria, mense, spacci di alcolici, (classe VI), spacci alimentari, centri commerciali, stazioni di servizio e riparazione autoveicoli, centri sociali, biblioteche, teatri ed aree riservate;
 - scuole, asili ed altre strutture e programmi educativi per minori;
 - ospedali, ambulatori dentistici ed altri centri di assistenza sanitaria.
2. I suddetti Enti non sono soggetti ad alcuna licenza di concessione, imposte sui consumi, sulle vendite, dazi doganali, ed altre tasse di importazione per quanto concerne le loro proprietà ed attività, i beni e i servizi venduti o forniti. Per prevenire abusi, come la vendita o la cessione – a titolo oneroso o gratuito – a persone non aventi il diritto agli acquisti presso i suddetti spacci, devono essere adottate opportune misure di controllo. La responsabilità dell'applicazione di tali misure è devoluta al Comandante USA che ne notifica il contenuto a quello italiano.

XV. Sicurezza e Poteri di Polizia

1. Il Comandante italiano è responsabile della sicurezza all'interno della installazione ed assolve ai compiti di polizia militare nei confronti del personale italiano militare e civile in conformità alle normative nazionali. Sentito il Comandante USA, al quale è affidata la responsabilità autonoma per la sicurezza e la protezione del proprio personale e delle proprie apparecchiature, il Comandante italiano emana apposite direttive per l'organizzazione dell'intero sistema di sicurezza della installazione e stabilisce la modalità di accesso alla stessa e la procedura per il rilascio di "pass" di accesso, se tali procedure saranno ritenute necessarie dai due Comandanti. Al Comandante USA può essere richiesto il supporto in uomini e mezzi.
2. Il Comandante italiano, per l'assolvimento dei propri compiti e quale autorità garante della sovranità dello Stato italiano, ha accesso a tutte le aree e le infrastrutture. Le modalità di accesso ad aree classificate USA, comunque limitate e ben definite, concordate dalle parti, sono specificate in Annesso ... Analoga facoltà è concessa, previa autorizzazione del Comandante italiano, al personale militare italiano che all'interno dell'installazione assolve ai compiti di organo esecutivo di polizia militare (Carabinieri per le Forze Armate italiane).

3. La responsabilità della sicurezza all'esterno dell'installazione è devoluta esclusivamente alle Autorità italiane. Detta sicurezza esterna è assicurata dalle Autorità cui compete garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, in coordinamento con il competente Comando Militare Territoriale e con il Comandante italiano della installazione.
4. Il Comandante USA, ai sensi dell'Art. VII – comma 10 – a. e b. del NATO SOFA, esercita il diritto di polizia sul sedime e su tutte le infrastrutture, che vi insistono, occupate dalle Forze USA in base ad accordi con le Autorità dello Stato italiano. Nell'esercizio di tale diritto, e previo accordo con il Comandante italiano responsabile dell'emanazione delle direttive secondo quanto previsto dal precedente para 1, il Comandante USA può adottare tutte le misure ritenute utili per assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle aree e delle infrastrutture assegnate alle Forze USA, purché non siano in contrasto con la legislazione italiana vigente. I poteri di polizia riconosciuti al Comandante USA possono essere coordinati con il Comandante italiano al fine di assicurare che vengano esercitati in conformità ai principi generali che regolano l'attività di polizia sul suolo italiano, senza alcun pregiudizio della sovranità nazionale.
5. Al di fuori dell'installazione, l'attività di polizia militare svolta dalle Forze USA è subordinata agli accordi con le Autorità dello Stato italiano ed in collegamento con dette Autorità, sempre che tale impiego sia necessario per mantenere la disciplina e l'ordine tra il personale USA.

XVI. Trasporti Aerei e di Superficie ed Attività Connesse

1. La Forza USA ha facoltà, in connessione con gli impegni NATO, di impiegare aeromobili militari e civili sotto contratto con le Forze USA, per l'imbarco e lo sbarco di personale, equipaggiamenti e rifornimenti in relazione alle attività operative contemplate dal presente Accordo Tecnico. Qualsiasi spiegamento, anche temporaneo, di aeromobili deve essere preventivamente notificato dal Comandante USA al Comandante italiano secondo quanto previsto alla Sezione VI. Tale notifica può essere eseguita fornendo al Comandante italiano una copia del relativo piano di volo ICAO.
2. I veicoli appartenenti alla Forza USA, opportunamente immatricolati possono circolare liberamente sul territorio nazionale, nel rispetto della disciplina italiana sul traffico veicolare. Il movimento di convogli deve essere notificato in anticipo al Comandante della Base onde consentirgli di intraprendere, con le Autorità competenti, le azioni necessarie al coordinamento del movimento.

3. Le Autorità militari USA, possono immatricolare e munire di targa gli autoveicoli privati dei membri della Forza USA e/o dell'elemento civile e dei loro familiari. Prima di autorizzare un autoveicolo, le Autorità USA si devono accertare che sia stata stipulata l'assicurazione per la responsabilità civile prevista dalla legge italiana.
4. Le Autorità Militari USA possono rilasciare patenti di guida (con traduzione in lingua italiana) ai membri della Forza USA e/o dell'elemento civile e loro familiari, dopo aver accertato la loro idoneità alla guida e la loro conoscenza delle norme italiane sulla circolazione stradale.
5. Movimenti e trasferimenti di materiali pericolosi (combustibili, esplosivi, armi) e carichi/modalità di trasporto di qualsiasi natura che richiedano uso di cautela, come ad esempio i carichi esterni (external cargo delivery), che interessino lo spazio aereo, le acque territoriali e/o interne, le reti ferroviarie e/o stradali italiane, devono essere concordati con il Comandante italiano affinché egli possa verificarne la conformità alle leggi italiane.

XVII. Attività addestrative operative

1. La pianificazione e l'esecuzione di tutte le attività addestrative/operative devono svolgersi in conformità alle finalità e scopi stabiliti nella precedente Sezione V e nel rispetto della normativa civile e militare della nazione ospitante in vigore nello specifico settore.
2. Le attività addestrative/operative delle unità assegnate alla installazione devono essere preventivamente notificate alle Autorità nazionali competenti, attraverso il Comandante italiano o un suo delegato, per i previsti coordinamenti ed approvazione secondo le procedure in vigore. Inoltre, il Comandante USA deve comunicare al Comandante italiano il calendario annuale delle esercitazioni a cui sia prevista la partecipazione delle unità stanziali, e a qualsiasi titolo rischierate sull'installazione. Le modalità di dettaglio per detti coordinamenti ed autorizzazioni sono specificate nell'Annesso ...
3. Possono essere condotte attività addestrative/operative congiunte e/o combinate, previo coordinamento con le Autorità militari nazionali competenti. L'eventuale utilizzazione, nella conduzione delle suddette attività, di aeroporti, porti o basi, quali scali tecnici, deve essere preventivamente coordinata secondo le procedure in vigore.
4. Il controllo del traffico aereo è posto sotto la diretta responsabilità dell'Italia, in osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia e secondo i pertinenti accordi di cooperazione reciproca.

XVIII. Beni Mobili ed Immobili e Valore Residuo

1. Tutte le installazioni mobili, realizzate da o per conto del Governo degli Stati Uniti d'America a proprie spese e tutto l'equipaggiamento, i materiali ed i rifornimenti portati o acquisiti in Italia da, o per conto del governo degli Stati Uniti, per costruzione, potenziamento, gestione e manutenzione di installazioni destinate ad essere utilizzate dagli Stati Uniti, restano di proprietà del Governo degli Stati Uniti. Si disporrà di tali equipaggiamenti/materiali in Italia in conformità alle condizioni, limitazioni ed eccezioni che verranno concordate con il Governo italiano. Il Governo USA si impegna affinché le competenti autorità italiane siano consultate in anticipo per la rimozione o asportazione dall'Italia di qualsiasi elemento essenziale dei suddetti equipaggiamenti, materiali o rifornimenti la cui rimozione o asportazione, potrebbe andare a detrimento del funzionamento dell'installazione stessa.
2. Nel caso in cui gli Stati Uniti stabiliscano che l'uso di una o più installazioni o di alcune infrastrutture in esse presenti non sia più necessario, le stesse saranno restituite al Governo Italiano secondo le procedure previste dall'Annesso B al Memorandum d'Intesa tra il Ministero della Difesa della Repubblica italiana ed il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America sull'uso, da parte delle Forze USA, di installazioni e/o infrastrutture sul territorio italiano.

XIX. Commissioni Locali

Il Comandante italiano e il Comandante USA potranno costituire una Commissione Congiunta, incaricata di esaminare gli aspetti locali del presente Accordo Tecnico. Le Autorità locali sottoporranno alla predetta Commissione i problemi, le rimostranze o le richieste di assistenza, che la Commissione cercherà di risolvere congiuntamente, a livello locale. Le questioni che esulino la competenza dei Comandanti locali saranno sottoposte alle Superiori Autorità.

XX. Direttive per Mutua Collaborazione

Le autorità italiane e statunitensi si impegnano ad assicurare una efficace collaborazione intesa a mantenere buone relazioni ed evitare, il più possibile, attriti e malintesi locali che potrebbero sorgere in sede di applicazione delle procedure previste dal presente Accordo Tecnico per l'uso di ...

XXI. Annessi

Il presente Accordo Tecnico include n. ... Annessi, dall'Annesso ... all'Annesso ..., ed è da considerarsi incompleto se sprovvisto di tali Annessi e non è applicabile, neanche in parte, a meno che e fintanto che tutti gli Annessi non siano stati completati e ad esso allegati.

ANNESSE "B"

PROCEDURA PER LA RESTITUZIONE DI INSTALLAZIONI E/O INFRASTRUTTURE

Ai sensi dell'Art. 24 dell'Accordo Bilaterale fra Italia e Stati Uniti sulle infrastrutture, che prevede la restituzione alle Autorità nazionali delle infrastrutture non più utili alle FF. AA. statunitensi, e dell'Art. 25 che prevede la definizione, concordata tra i due Governi, del "valore residuo", si è convenuto quanto segue circa le procedure relative alla restituzione delle installazioni e/o delle infrastrutture realizzate con fondi esclusivamente USA, per il tramite della Commissione Mista Costruzioni;

1. L'Ambasciata USA, con almeno 12 mesi di preavviso, comunica all'Italia l'intenzione di restituire una installazione e/o infrastruttura a mezzo di Nota Verbale al Ministero degli Affari Esteri. Una copia della Nota Verbale viene fornita, per debito d'ufficio, dall'Ufficio di Cooperazione per la Difesa al Ministero della Difesa italiano.

2. Alla scadenza del preavviso di cui al para 1, l'installazione e/o infrastrutture relative vengono cancellate dal Protocollo con il quale sono state concesse in uso al Governo statunitense.

3. L'organo statunitense competente per la restituzione di una particolare installazione e/o delle infrastrutture prepara, in conformità al dettato dell'Accordo Bilaterale sulle Infrastrutture, l'elenco delle installazioni e/o infrastrutture da restituire all'Italia.

4. Qualora all'epoca della costruzione e/o delle sostanziali modifiche apportate, la legislazione italiana avesse previsto la documentazione tecnica e i certificati di collaudo a corredo, tale documentazione deve essere fornita alle Autorità italiane. La consegna di tale documentazione da parte USA, soddisferà i requisiti di certificazione relativi alla costruzione, al momento della restituzione. Una volta dimostrata la conformità con le norme esistenti al tempo della costruzione, gli USA non sono tenuti, al momento della restituzione, ad adeguare l'installazione e/o l'infrastruttura secondo le norme di costruzione successivamente emanate.

5. L'organo competente USA, tramite l'ufficio di Cooperazione per la Difesa, si consulta con il Ministero della Difesa italiano per l'istituzione di una Commissione Congiunta e per stabilire le procedure per la restituzione della installazione e/o infrastruttura. I compiti della Commissione Congiunta comprendono:

- compilazione di un'agenda delle attività;
- acquisizione e verifica della documentazione necessaria;

- programmazione ed effettuazione dei sopralluoghi per inventariare le infrastrutture;
- documentazione di noti rischi imminenti per la salute e la sicurezza e note situazioni di contaminazione ambientale,
- aggiornamento periodico degli organi competenti;
- predisposizione dei verbali di riconsegna recanti tutti gli elementi utili, ivi incluso:
 - l'elenco delle infrastrutture con stato d'uso e anzianità del manufatto al momento del trasferimento della custodia;
 - dichiarazione dei costi sostenuti dagli USA per l'installazione e/o infrastrutture;
 - dichiarazione degli oneri economici derivanti all'Italia per rendere l'installazione e/o le infrastrutture conformi alla legislazione vigente e per la loro iscrizione nell'inventario nazionale.

6. Una volta che la Commissione Congiunta ha portato a termine la propria attività, il verbale di riconsegna è firmato da un rappresentante delle FF. AA. italiane e da un rappresentante delle FF. AA. statunitensi prima della scadenza del preavviso di cui al para 1. Se non diversamente concordato, la firma del Verbale di riconsegna da ambedue le Parti, costituisce l'automatico trasferimento della custodia al Governo italiano e libera gli Stati Uniti da ogni responsabilità in merito alle disposizioni di sicurezza e manutenzione e da ogni responsabilità pecuniaria derivante da accadimenti che si verifichino dopo la firma del verbale di riconsegna.

7. Entro novanta giorni dalla firma del verbale di riconsegna, il Governo italiano comunica la propria intenzione in merito all'utilizzo o meno dell'installazione e/o delle infrastrutture restituite e dà corso ad una trattativa per stabilire il valore residuo.

8. Per le installazioni e/o infrastrutture restituite per le quali sia stato comunicato l'interesse del Governo italiano nel periodo di 90 giorni, il valore residuo è determinato di comune accordo tra i due Governi.

- La trattativa sul valore residuo è condotta da rappresentanti del Ministero della Difesa italiano e del U.S. European Command (USEUCOM).
- Il valore residuo sarà negoziato sulla base dei dati riportati nel verbale di riconsegna e terrà conto dell'inflazione e della fluttuazione del cambio della divisa USA rapportata ai costi sostenuti dagli USA per l'installazione/infrastruttura come elencati nel verbale di riconsegna. Qualsiasi significativo problema riguardante la particolare installazione e/o infrastruttura verrà concordato e le implicazioni di carattere legale ed amministrativo saranno tenute in debita considerazione.

9. Alle installazioni e/o alle infrastrutture restituite per le quali il Governo italiano abbia dichiarato non interesse, può essere riconosciuto di comune accordo un valore residuo nominale. Qualora entro tre anni dalla data della firma dello schema di convenzione di cui al para 10, il Governo italiano dovesse impiegare o vendere l'installazione e/o le infrastrutture di riconosciuto valore nominale, il valore residuo verrà determinato secondo le modalità riportate al para 8.

10. Ad avvenuto accordo sul valore residuo e dopo l'approvazione di entrambi i Governi, ambedue le Parti procedono alla firma di apposito schema di convenzione. Lo schema di convenzione è relativo alla corresponsione all'amministrazione USA del valore residuo concordato. Lo schema di convenzione è predisposto dai competenti organi dei due Paesi ed è firmato da un rappresentante delle Forze Armate italiane e da un rappresentante del U. S. European Command (USEUCOM).